CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 9

I datori di lavoro, soggetti alla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i quali hanno alle loro dipendenze piu' di dieci lavoratori, sono tenuti ad assumere un lavoratore capo di famiglia numerosa per ogni venti lavoratori dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.

Per le aziende che, oltre la sede principale, hanno sedi secondarie o succursali, e' ammessa la compensazione numerica fra i lavoratori padri di numerosa prole assunti dalla sede principale e dalle sedi secondarie o succursali, in modo che l'obbligo dell'assunzione sia osservato sul totale dei lavoratori dipendenti da dette aziende.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	II — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it